



Roma, 25 febbraio 2017


## **RISPOSTA A NOME DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLE RICHIESTE DEL SOCIO STEFANO MORTARI DEL 24 FEBBRAIO 2017**

Riguardo agli atti di concessione demaniale si osserva che quello intestato al Ministero degli Esteri non può essere messo a disposizione da parte del Circolo, che non ne è parte. Per quello vigente, tra la Regione Lazio e il Circolo, non esiste alcun diritto dei Soci di accesso agli atti.

Peraltro il Socio Stefano Mortari è già in possesso di entrambi gli atti, in quanto il Circolo li ha allegati, per ragioni di Giustizia, alla Comparsa di Costituzione con la quale ha risposto alla Citazione notificata il 21 giugno 2016, a firma dello stesso Socio che (con altri) ha chiesto al Tribunale di Roma di annullare il vigente Statuto, di cui è stata data tempestiva notizia ai Soci nel Notiziario del 23 giugno 2016 e, da ultimo, nel Notiziario del 30 novembre 2016 con il quale si è riferito che il Giudice ha respinto la richiesta di sospensione dei ricorrenti.

Quanto alla Delibera del 28 luglio 2011, essa è riprodotta qui di seguito.

In merito agli elenchi dei Soci e Aggregati aggiornati secondo le disposizioni del Regolamento del 21 dicembre 2016, lo stesso Regolamento prescrive che siano disponibili alla fine di marzo 2017. Chi lo desidera può consultare gli elenchi nella forma in cui attualmente si trovano.



*Circolo del Ministero degli Affari Esteri*

28/07/2011

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO lo Statuto, ed in particolare gli artt. 3, 5, 9, 10 e 11;

CONSIDERATO che nessuna norma dello Statuto prevede la possibilità di riammissione alla qualifica di socio del Circolo dopo dimissioni, automaticamente su semplice domanda del socio dimissionario;

RITENUTO OPPORTUNO consentire a determinate condizioni tale possibilità nel rispetto delle disposizioni statutarie

DELIBERA

1. Il socio dimissionario che intenda riacquistare la qualifica di socio deve presentare istanza al Circolo di considerare nulle ex tunc le dimissioni a suo tempo presentate. Il Consiglio delibera su tale istanza. Le quote di associazione non pagate nel periodo intercorrente tra le dimissioni e la riammissione sono esigibili al momento della reiscrizione, con l'aggiunta dell'1 per cento per ogni annualità a titolo forfettario per gli interessi su tali somme.
2. Il socio dimissionario può, in alternativa, qualora possieda i requisiti, presentare domanda di aggregazione al Circolo alle condizioni applicate agli altri aggregati.